




COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
COMUNALE IN CASO DI ADOZIONE DI CANI DEL
COMUNE DI ACI CASTELLO CUSTODITI PRESSO
STRUTTURA CONVENZIONATA**

Testo regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 68 del 02.09.2015, ed integrato con le modifiche approvate con la medesima delibera.



COMUNE DI ACI CASTELLO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE IN CASO DI ADOZIONE DI CANI DEL COMUNE DI ACI CASTELLO CUSTODITI PRESSO STRUTTURA CONVENZIONATA

ARTICOLO 1 -OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'adozione, da parte di privati ed Associazioni di volontariato o O.N.L.U.S., dei cani randagi *catturati nel territorio comunale ed ospitati presso idonea struttura e/o canile convenzionato*. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente prevedendo al contempo un particolare sostegno alle pratiche della pet-therapy.

ARTICOLO 2 -MODALITÀ DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi ospitati presso la struttura e/o canile convenzionato, microcippati a nome del Comune di Aci Castello, possono essere adottati da privati, associazioni di volontariato o O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta. L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni in possesso di piena e completa capacità di agire. In caso di più istanze di adozione di uno stesso animale, sarà accolta, nell'ordine, l'istanza dei residenti, l'istanza dei nati nel Comune di Aci Castello, l'istanza pervenuta prima al protocollo generale del Comune di Aci Castello. I soggetti interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta, redatta su apposito modulo (All. 1) reperibile presso il Comune di Aci Castello, che, dopo avere accertato le garanzie di buon trattamento e custodia, secondo quanto previsto dai successivi articoli, disporrà la consegna del cane. Il cane affidato, diviene di proprietà dell'adottante che dovrà provvedere alla denuncia di variazione di proprietà alla competente anagrafe canina, dandone contestuale comunicazione al Comune e che, quale proprietario sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane e gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

ART. 3 - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI PER L'ADOTTANTE

Il Comune di Aci Castello (CT) riconoscendo la funzione sociale, il senso di civiltà e il benessere dell'animale conseguente dall'adozione di cani randagi del Comune di Aci Castello da parte di soggetti privati e Associazioni ritiene di incentivarla con un contributo economico di € 480,00 (quattrocentottanta/00) annui per un massimo di tre anni, in ogni caso tale contributo ordinario non potrà superare il 40% del costo incluso di IVA sostenuto per il mantenimento presso la struttura

convenzionata. In caso di pet-therapy al contributo ordinario viene aggiunto un contributo extra di €360,00 (trecentosessanta/00) annui per un massimo di tre anni, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre anni in caso di certificato beneficio attestato dal medico curante, e in ogni caso la somma tra contributo ordinario e contributo extra non potrà superare il 60% del costo incluso di IVA sostenuto per il mantenimento presso la struttura convenzionata.

Ferma restando l'eventuale possibilità di adozione degli animali di proprietà del Comune, i contributi sopra indicati potranno essere riconosciuti per un massimo di due adozioni per nucleo familiare o associazione.

Inoltre, in caso di morte, smarrimento o cessione dell'animale per il quale è stato riconosciuto il contributo, il riconoscimento di un nuovo contributo non potrà avvenire prima che sia decorso almeno un anno dal decesso, smarrimento o cessione.

ART. 4 - DOMANDA DI ADOZIONE CON CONTRIBUTO

I soggetti disponibili ad adottare un cane randagio del Comune di Aci Castello ricoverato presso la struttura e/o canile convenzionato, dovranno rivolgere apposita istanza rendendo dichiarazione di responsabilità secondo l'allegato modello (All. 1). Si potrà richiedere un massimo di due cani in adozione per nucleo familiare.

In caso di richiesta di accesso a contributo extra per pet-therapy dovrà essere compilata apposita istanza rendendo dichiarazione (All. 2) corredata da prescrizione di pet-therapy a firma del medico curante o di altro medico dipendente di struttura sanitaria pubblica.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per l'accesso ai contributi il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1- maggiore età;
- 2- piena e completa capacità di agire;
- 3- assenza di carichi pendenti in riferimento a tasse e/o tributi locali;
- 4- assenza a carico del richiedente di sentenze di condanna, decreti penali di condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 c.p.p. o procedimenti in corso per:
 - A) violazione dell'Art. 727 del c.p.;
 - B) violazione dell'Art. 2, comma 1, della LN 189/2004;
 - C) reati di partecipazione ad una organizzazione criminale per delitti non colposi contro la persona di cui al capo I Titolo XII del libro II del c.p.;
 - D) per delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del libro II del c.p., se punibili con reclusione non inferiore a un anno;
 - E) per delitti contro il sentimento per gli animali di cui al titolo IX bis del libro II del c.p.

L'autorizzazione all'adozione con accesso al contributo ordinario o straordinario di cui all'Art. 3 dovrà essere disposta con provvedimento del dirigente di area competente, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal richiedente, attestante il possesso dei superiori requisiti e della dichiarazione di responsabilità di cui al precedente articolo.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ADOTTANTE

L'Adottante si obbliga a:

- 1) Provvedere alla denuncia di cambio di proprietà entro il termine di 30 giorni dalla data di presa in consegna dell'animale, pena la revoca del contributo;
- 2) Mantenere l'animale in buone condizioni nel rispetto della normativa vigente e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, ed al Comune di Aci Castello;
- 3) Consentire entro 24 ore da apposita richiesta, anche solo verbale, l'ispezione per la verifica dello stato dell'animale da parte dell'ASP servizio veterinario e/o del Comune di Aci Castello;
- 4) presentare all'ASP competente e al Comune di Aci Castello denuncia di smarrimento o di intervenuto decesso entro 24 ore;

- 5) trasmettere all'ASP e al Comune certificato di morte redatto da professionista abilitato all'esercizio della professione veterinaria e iscritto al relativo albo provinciale, attestante la procedibilità alla distruzione;
- 6) provvedere alla distruzione della carcassa nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- 7) comunica almeno 24 ore prima la cessione del cane adottato specificando le generalità e i recapiti del nuovo proprietario.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui all'art. 3, verranno erogati in rate quadrimestrali posticipate a seguito di acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'esistenza in vita dell'animale e la permanenza del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5. Gli uffici competenti al fine dell'erogazione del contributo, provvederanno all'acquisizione delle certificazioni attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese in riferimento ai punti 3 e 4 dell'art 5 del presente regolamento e al sopralluogo presso la residenza per la verifica dello stato di mantenimento dell'animale.

ART. 8 – REVOCA E ANNULLAMENTO DEL CONTRIBUTO

In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art 6, il dirigente competente dovrà avviare procedimento per la revoca del contributo concesso e non ancora erogato.

In caso di reiterate e/o gravi violazione degli obblighi assunti che incidano sul benessere dell'animale o sulla tutela dell'incolumità pubblica, il contributo potrà essere annullato con recupero delle somme già erogate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 l'annullamento del contributo con recupero delle somme erogate sarà disposto anche in caso di falsa dichiarazione, in applicazione dell'art. 75 del DPR 445/2000.

ART. 9 PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati. Parte integrante di tale campagna di comunicazione sarà l'inserimento delle foto degli animali su una pagina dedicata del sito web istituzionale del Comune di Aci Castello, con le relative caratteristiche degli animali.

ART. 10 CASI DI IMPOSSIBILITA' DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, contributi, agevolazioni, sgravi riconosciuti per analoghi motivi (adozione di un randagio del Comune di Aci Castello).

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione